

Legge regionale 14 marzo 1988 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

**Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.**

**Art. 6**

*Servizi nei terreni stanziali e campi transito*

**1.** I servizi vengono assicurati per le materie di competenza, dai Comuni, che possono giovare a tale scopo degli strumenti del decentramento territoriale, dalla Comunità collinare, dalle Comunità montane, dal Consorzio e dai distretti socio - sanitari, applicando il regolamento di cui all' articolo 5, comma 10.

**2.** Le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali garantiscono la disponibilità di personale, rispettivamente operante nelle Circoscrizioni e nei distretti socio - sanitari, idoneo ad assicurare i servizi di cui al comma 1, curando comunque:

- a) l' osservanza dei regolamenti nella vita del terreno stanziale e del campo transito;
- b) il coordinamento con gli uffici comunali;
- c) l' educazione sanitaria;
- d) la prevenzione dei rischi in materia di igiene;
- e) il coordinamento con le scuole frequentate dai << Rom >> nomadi e sedentari;
- f) il coordinamento con il servizio sociale dell' ufficio per la giustizia minorile (prevenzione e pena) competente per territorio, per assicurare tutela ed assistenza a coloro che siano soggetti a provvedimenti dell' Autorità giudiziaria.